



COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

c. a. p. 65028 (PROVINCIA DI PESCARA)

Ordinanza n. 10 del registro
14/08/2020

COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
Categoria 14 Classe 1 Partenza
Prot. N. 0004945 del 14-08-2020



Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in seguito ai 4 casi di positività manifestatisi tra i cittadini di Tocco da Casauria.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23/02/2020 n. 6, recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01.03.2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020 n. 6, recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. n. 59 dell' 8 marzo 2020;

Visto il D.L. 25/03/2020 n. 19, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 79 del 25.03.2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020: "Disposizioni attuative del Decreto Legge 25.03.2020 n. 19, recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella G.U. n. 88 dell' 2 aprile 2020;

Visti tutti i provvedimenti, emanati dalla Regione Abruzzo, finalizzati al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO:

-che le raccomandazioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Abruzzo sono finalizzate a limitare la mobilità delle persone, fatte salve le comprovate esigenze lavorative o le situazioni di necessità ovvero di salute, anche in ragione del fatto che

molteplici soggetti potrebbero essere infetti dal virus COVID-19 pur essendo asintomatici;

-che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene principalmente attraverso i droplet "le goccioline", prodotti dalle persone e diffusi nell'ambiente mediante l'apparato respiratorio;

Considerato il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Visti i casi di positività al virus COVID-19 che, in questi giorni, si sono verificati sul nostro territorio comunale;

A tutela della salute e della incolumità pubblica di tutti i cittadini del nostro Comune;

In esecuzione di tutti i provvedimenti succitati, al fine di garantire l'obiettivo generale di evitare la formazione di assembramenti di persone e, più in generale, al fine di evitare ogni possibile occasione di contagio, che non sia riconducibile ad esigenze specifiche e/o ad uno stato di necessità;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, recante il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto altresì l'articolo 50, comma 5, del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, a norma del quale: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a **carattere esclusivamente locale**, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, nella propria condizione giuridica di rappresentante della comunità locale";

Atteso che tutte le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e, specificamente motivate, integrano le condizioni di eccezionalità e di urgente necessità di tutela dell'igiene e della sanità pubbliche:

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino alle ore 24:00 del prossimo venerdì 21.08.2020:

- Che chiunque si rechi fuori della propria abitazione ovvero si trattenga nelle pertinenze della stessa debba adottare tutte le misure precauzionali consentite ed adeguate al caso concreto, al fine di proteggere se stesso e tutti gli altri dal contagio;
- In particolare, le misure da adottare sono le seguenti:
 - 1) Utilizzo inderogabile della mascherina o , in subordine, di qualunque altro indumento per la copertura di naso e bocca;
 - 2) Distanza minima di sicurezza di almeno 1 metro da ogni altra persona vicina a sé;
 - 3) L'accesso, negli orari di apertura, presso gli esercizi commerciali, negli uffici pubblici, negli uffici postali ed in ogni altro luogo chiuso, ove previsto l'accesso generalizzato di persone, sia consentito soltanto dopo aver indossato

la mascherina o ogni altro sistema di protezione della bocca e del naso, in modo da limitare al minimo la contaminazione dell'ambiente e del territorio comunale;

- 4) L'utilizzo della mascherina o di altri sistemi di protezione della bocca e del naso in tutti gli uffici pubblici o privati aperti al pubblico da parte degli operatori degli uffici medesimi;
- 5) Il divieto di assembramento tra le persone all'aperto, presso i locali aperti al pubblico e presso gli uffici pubblici;
- 6) Il divieto dei giochi di squadra che comportano, in vario modo, contatto fisico.

Si dispone, altresì, che gli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande devono cessare ogni attività inderogabilmente entro e non oltre le ore 01.00 della notte.

Il rispetto di tutte le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 verrà garantita dai controlli effettuati dalle Forze dell'Ordine pubblico competenti.

DISPONE

-Che la presente ordinanza venga trasmessa:

alla Prefettura/UTG di Pescara;

alle locali stazioni Carabinieri e Forestali;

-Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione Trasparente);

-venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli Uffici Comunali;

-venga trasmessa all'ASL

Demanda alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale la vigilanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza;

AVVERTE

Che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è sanzionata dalle vigenti disposizioni legislative previste dal D.L. n. 19 del 25.03.2020 di cui all'art. 4 con le modalità indicate nel suddetto citato D.L.;

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Pescara entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Dalla Residenza municipale 14 agosto 2020



IL VICE SINDACO

Avv. Nella Santilli

AW Nella Santilli

Via Municipio 13 - Tel. 085.880533 - Fax 085.8809118

e-mail: comtocco@comune.toccodacasauria.pe.it - P.I. 00231830688